

**IPOTESI DI ACCORDO PER L'ADESIONE DA PARTE DELLA
DIRIGENZA DELLE UNIVERSITA' E ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E
SPERIMENTAZIONE (AREA VII) AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI,
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ENAC E CNEL (SIRIO)**

Il giorno **9 febbraio 2012**, alle ore 9, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative:

ARAN:

nella persona del Presidente **Dott. Sergio Gasparrini**..... 

ed i rappresentanti delle seguenti:


ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

CGIL FLC..... 


CISL Università..... 

CISL FIR..... 

UIL PA..... 

Federmanager aderente CIDA..... 

CONFSAL Federazione SNALS/Università CISAPUNI..... 

Federazione CONFSAL UNSA..... 

CONFEDERAZIONI SINDACALI:

CGIL..... 

CISL..... 

UIL..... 

CIDA..... 

CONFSAL..... 

Al termine della riunione, le parti stipulano l'allegata Ipotesi di Accordo per l'adesione al Fondo:

**IPOTESI DI ACCORDO PER L'ADESIONE DA PARTE DELLA
DIRIGENZA DELLE UNIVERSITA' E ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E
SPERIMENTAZIONE (AREA VII) AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI,
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ENAC E CNEL (SIRIO)**


Premessa

- ✓ Visto il Decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e s.m.i.;
- ✓ Vista la Legge 8 agosto 1995 n. 335;
- ✓ Visto l'AQN 29 luglio 1999 in tema di TFR e di Fondi di previdenza complementare;
- ✓ Visto il DPCM 20 dicembre 1999 come modificato dal DPCM 2 marzo 2001;
- ✓ Visto il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e s.m.i.;
- ✓ Visto l'AQN 29 marzo 2011 che ha prorogato il termine d'opzione al 31 dicembre 2015;
- ✓ Presa visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO del 1 ottobre 2007;
- ✓ Presa visione dello Statuto del Fondo di pensione complementare SIRIO;
- ✓ In conformità l'art. 48 del CCNL 5 marzo 2008 Area VII (biennio 2002-03)

- le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali della dirigenza dell'Area VII firmatarie del presente accordo dichiarano di voler aderire al Fondo pensione complementare Sirio;

- l'Aran prende atto.

Le parti concordano quanto segue:

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged in a loose cluster at the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. There are approximately 10-12 distinct signatures visible.

Art. 1

1. L'adesione individuale al Fondo Sirio è libera e volontaria. Può aderire al Fondo pensione il personale dirigente appartenente all'Area VII, con una delle seguenti tipologie di contratto:

- a tempo indeterminato, anche part – time;
- a tempo determinato, anche part – time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

Art. 2

1. Le aliquote contributive da calcolare sugli elementi utili all'accantonamento del TFR, secondo quanto previsto dall'art. 48 del CCNL 5 marzo 2008 Area VII (biennio 2002-03), sono così determinate:

- 1% a carico del dipendente;
- 1% a carico dell'Amministrazione.

2. Sono conferite figurativamente e contabilizzate secondo quanto previsto dal DPCM 20 dicembre 1999:

- la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i dipendenti occupati al 31.12.1995 e di quelli assunti dal 1.1.1996 al 31.12.2000;
- l'1,5% della parte contributiva ex art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999;
- l'intero accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2000.

Art. 3

1. La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione e indicata sulla nota informativa.

2. La quota d'iscrizione al Fondo pensione a carico dell'Amministrazione è stabilita, in fase di prima attuazione, in € 2,75 pro-capite riferita al numero dei dirigenti dell'Area, mentre quella a carico del lavoratore sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

3. La quota d'iscrizione a carico dell'Amministrazione sarà assolta, in unica soluzione e sulla base del numero dei dirigenti dell'Area, esclusivamente nel momento in cui sarà approvata la proroga legislativa, all'utilizzo per spese d'avvio, delle risorse stanziare dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 4

1. Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO definito in data 1 ottobre 2007 e dello Statuto e di condividerne i contenuti.

